

IVA

Prestazioni di servizi e fattura elettronica: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni

Con la [risposta all'istanza di interpello n. 8](#), pubblicata ieri, 21 gennaio, l'Agenzia delle entrate è tornata a soffermare l'attenzione sul tema della **fattura che documenta più prestazioni rese** nel mese, fornendo interessanti **chiarimenti**.

Il caso oggetto della richiamata risposta all'istanza di interpello riguarda un contribuente svolgente **attività di autotrasporto di merci per conto terzi**, il quale documenta con una **fattura unica tutte le prestazioni** eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente.

Tanto premesso, dunque, lo stesso si rivolge all'Agenzia delle entrate per chiedere:

1. **se la fattura può essere trasmessa** mediante Sistema di Interscambio **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, ai sensi dell'[articolo 21, comma 4, lettera a\), D.P.R. 633/1972](#),
2. se il **mero richiamo**, in fattura, ad una **lista di trasporti effettata**, non allegata alla stessa, possa essere idoneo a soddisfare i requisiti di cui [all'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), in forza del quale "La fattura contiene le seguenti indicazioni: ... g) **natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione**". Più precisamente, il contribuente intende indicare in fattura la seguente dicitura: "Vostro ordine n° ... - Riepilogo trasporti relativi al mese di ... come da vostra lista", **conservando**, in **formato cartaceo**, la **lista** precedentemente inviata al cliente,
3. se la **successiva fatturazione di eventuali servizi accessori** (come, ad esempio, gli indennizzi per carichi/scarichi multipli, per soste prolungate in sede di carico scarico, per sosta notturna, ovvero eventuali riaddebiti di spese connesse al trasporto combinato), richieda l'obbligatoria valorizzazione dell'apposita sezione **1.10 "FatturaPrincipale**", o se, invece, sia sufficiente che il **collegamento** tra la **prestazione di trasporto principale** e il **servizio accessorio** venga chiaramente illustrato nel **campo descrittivo della fattura** nell'ambito della consueta **sezione 2.2 "DatiBeniServizi"**, oltre che nella **lista mensile** trasmessa al cliente.

Con riferimento al **primo quesito**, l'Agenzia delle entrate richiama le **precedenti risposte alle istanze di interpello n. 389 del 24.09.2019** e [n. 528 del 16.12.2019](#), con le quali è stata illustrata la **fondamentale distinzione** tra:

- "fattura riepilogativa differita", intendendosi per tale la **documentazione cumulativa** di

prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente "**per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta**", essendo intervenuto il pagamento;

- "fattura che documenta più prestazioni rese nel mese", il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile) **coincide con l'emissione della fattura stessa**, che costituisce anche la **data da indicare nel relativo campo del file**. Detta fattura deve essere **trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione**, momento che **coincide con la data riportata sulla stessa fattura**.

Pur ricorrendo, nel caso di specie, la **seconda ipotesi**, e non potendosi qualificare la fattura come "**differita**" (**con esclusione, dunque, della possibilità di trasmettere la fattura entro il 15 del mese successivo**), l'Agenzia delle entrate ritiene tuttavia di poter estendere, anche alla fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, gli **stessi oneri documentali** previsti, appunto, per la fattura differita.

Nella risposta all'istanza di interpello si chiarisce, quindi, che è **sufficiente**, sia nel caso di fattura differita, sia nel caso di **fattura che documenta più prestazioni di servizi**, richiamare **eventuali liste riepilogative**, ovvero ogni altra documentazione, comunque usata nella pratica commerciale, **che consenta l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei servizi prestati**.

La **lista** in oggetto **non deve necessariamente essere allegata al file xml** trasmesso allo SdI, ma è comunque necessario garantirne la **conservazione**, anche in **modalità cartacea**.

Passando, infine, all'analisi del **terzo e ultimo quesito**, l'Agenzia delle entrate ritiene sussistente un **errore nella compilazione della fattura**, non essendo stata compilata l'apposita **sezione 2.1.10 "FatturaPrincipale"**, con valorizzazione della sola **sezione "DatiBeniServizi"**.

Come chiarito infatti dalla [circolare 198/E/1996](#), relativamente alle **prestazioni accessorie a quelle di autotrasporto per conto terzi**, "viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l'indicazione degli **estremi delle fatture relative** a queste ultime, per il **necessario collegamento**". L'istante non ha invece indicato gli "... **estremi delle fatture relative**" alle operazioni principali "per il **necessario collegamento**" e ciò richiede dunque **l'emissione di note di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972**, con successiva **rimissione** delle fatture corrette, con **distinzione delle prestazioni di trasporto** eseguite nel mese di riferimento della lista e i **servizi accessori** ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento (con **richiamo**, in quest'ultimo caso, alla **fattura che documenta le prestazioni principali**).

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)